



# COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Via Nuova n. 1- Tel. 0736/304122-304457 - P.Iva 00364960443

Prot. 0006229

Maltignano il 30 Giugno 2025

ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO  
Settore II Tutela e valorizzazione Ambientale  
PEC. [provincia.ascoli@emarche.it](mailto:provincia.ascoli@emarche.it)

ARPAM –SERVIZIO TERRITORIALE ASCOLI PICENO  
PEC. [arpam@emaerche.it](mailto:arpam@emaerche.it)

AST – ASCOLI PICENO –DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
PEC. [ast.ascolipiceno@emarche.it](mailto:ast.ascolipiceno@emarche.it)

CIIP S.P.A. CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI  
PEC. [servizio.protocollo@pec.ciip.it](mailto:servizio.protocollo@pec.ciip.it)

REGIONE MARCHE. SETTORE GENIO CIVILE MARCHE SUD  
PEC. [regione.marche.geniocile.mc@emarche.it](mailto:regione.marche.geniocile.mc@emarche.it)

PICENO CONSIND  
Pec: [info@pec.picenoconsind.com](mailto:info@pec.picenoconsind.com).

Al. Sindaco del comune di Ascoli Piceno

**OGGETTO:** Autorizzazione Integrata ambientale (AIA) UNIPROJECT SRL. Istallazione ubicata nel Comune di Maltignano (AP) Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-noniees del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. INVIO PARERE DI COMPETENZA.

In riferimento alla nota della Provincia di Ascoli Piceno prot. 113010 del 06/06/2025 assunta di pari data a prot. n. 5093 avente ad oggetto: *Autorizzazione Integrata ambientale (AIA) UNIPROJECT SRL. Istallazione ubicata nel Comune di Maltignano (AP) Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-noniees del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Avviso di indizione conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona (art. 14 legge 241/1990 e s.m.i.- art. 29-quter, comma 5, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. “;*

**Premesso** che la Provincia di Ascoli Piceno con determinazione Dirigenziale n. 583 del 29/05/2020 ha rilasciato alla ditta UNIPROJECT srl, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'installazione (“stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi” unificati in Via Bonifica n. 2 nel territorio di questo comune;

**Ribadito** che l'impianto per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti liquidi speciali, pericolosi e non , è situato presso il territorio del comune di Maltignano in Via della Bonifica n. 2 ed è stato autorizzato in origine con provvedimenti emanati dalla Regione Marche e successivamente a seguito della delega conferita dalla Regione Marche, la Provincia di Ascoli Piceno ha emesso ulteriori provvedimenti ultimo dei quali l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 583 del 29/05/2020.

**Dato atto** che il comune di Maltignano, in seno alle varie autorizzazioni ha sempre espresso il proprio parere NEGATIVO sottolineando che ( vedi parere prot. Prot. 176 del 12/01/2015, il parere prot. 3497 del 23/03/2018 e il parere prot. 1880 del 02/03/2020) l' impianto in oggetto è posto in prossimità del centro abitato della Frazione Caselle di Maltignano ed è classificato come **industria insalubre di prima categoria**, in contrasto con l'art. 216 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 il quale dispone che tali industrie “ ...debbano essere isolate nella campagne e tenute lontane delle abitazioni, .... Omissis.” ;

**Ritenuto** pertanto che per questo Ente non è ammissibile superare il quadro prescrittivo indicato dalla Provincia di Ascoli Piceno con prot. 8956 del 29/05/2020 parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione integrata Ambientale determinazione n. 583 del 29/05/2020 al fine della salvaguardia della salute pubblica della popolazione che opera e risiede nelle immediate vicinanze dell'impianto .

Premesso quanto sopra il comune di Maltignano, a tutela della salute della popolazione operante in zona (residente e lavoratori) e della popolazione residente nel centro abitato della vicina frazione Caselle, esprime PARERE CONTRARIO alla richiesta in oggetto in quanto per questo Ente non è ammissibile superare il quadro prescrittivo prot. 8956 del 29/05/2020 , ribadendo che tale impianto è classificato come industria insalubre di prima categoria, la quale ai sensi del disposto dell'art. 216 del R.D. 27 luglio 1934 n. 165 **DOVREBBE ESSERE ISOLATA NELLE CAMPAGNE E TENUTA LONTANA DALLE ABITAZIONI.**

Il vice Sindaco  
Dott.ssa Federica Filiaggi  


